

OSSERVATORIO NAZIONALE IMPRESE STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Osservatorio Nazionale Imprese" in breve "Onimpresa", in seguito denominata semplicemente "Associazione".
2. l'Associazione ha rilevanza Nazionale.
3. l'Associazione ha come simbolo un logotipo costituito da un "ON" grande e pittorico, dove la "O" è di colore rosso e la "N", simile ad un grafico economico, è di colore verde bandiera; la "N" aggancia il puntino della "i" di "impresa" e lo trascina in alto; il puntino della "i" è di colore rosso, mentre "impresa" è di colore nero; la "ON" è scritta con carattere corsivo maiuscolo, mentre "impresa" in corsivo minuscolo; viene indicata la ragione sociale "a.s.p."; in alto sopra la scritta "impresa" si trova la specificazione dell'acronimo "ONimpresa" "osservatorio nazionale impresa" dove le singole parole sono incolonnate, scritte con carattere maiuscolo e di colore nero .
4. il vessillo dell'Associazione presenta il logo di "ONimpresa" su campo bianco.

Art. 2 – Sede e durata

1. l'Associazione ha sede legale in Roma alla Via Bruno Buozzi 64..
2. L'Associazione può trasferire la sede, nonché, con deliberazione del consiglio Direttivo, istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze in altre località del territorio Nazionale ed all'estero.
3. l'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Osservatorio Nazionale Imprese è una libera associazione di promozione sociale e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, ai principi generali dell'ordinamento nazionale e sopranazionale, e alle norme contenute nella Legge 383/200 ed alle successive integrazioni e modificazioni, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, ove necessario, mutualistico istituzionale, persegue scopi di rappresentanza per le piccole e micro-imprese, e di assistenza morale e materiale ai piccoli imprenditori vittime della crisi economica e finanziaria, sia come singoli sia come categoria, promuovendo il principio della libera iniziativa economica privata nel rispetto dell'utilità sociale, della libertà, della dignità umana, della salute, intesa come benessere psicofisico e rispetto dell'ambiente.
2. L'Associazione promuove la tutela della libertà di iniziativa economica privata nel rispetto dei principi della Responsabilità Sociale d'Impresa, della Green Economy, della finanza responsabile, dell'utilità sociale, della libertà , della dignità umana, della salute, intesa anche come benessere psicofisico e rispetto dell'ambiente, operando in favore delle piccole e micro-imprese a favore delle quali progetta, promuove, realizza e sostiene progetti e servizi attuati direttamente ed anche in convenzione con enti pubblici e privati.
3. L'Associazione promuove la cultura sociale di impresa attraverso indagini conoscitive sul sistema produttivo, industriale in concerto con l'Università degli Studi di Roma Tor vergata "CREG" e del Centro Ricerche IDOS; risponde alla domanda di nuove visioni progettuali nel sistema sociale ed imprenditoriale con lo scopo di elaborare in modo efficace e sostenibile il ruolo che la cultura e l'impegno verso il sociale ricoprono come driver strategico capace di ridefinire processi, prodotti ed azioni di un'impresa che desidera concepire il suo rapporto con i stakeholders interni ed esterni in termini di Corporate Social Responsibility . E' tavolo di confronto di multistakholders in cui tutti i partecipanti, entrano in dialogo diretto con i rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni no profit ed imprese per costruire sistemi di relazioni e promuovere la convergenza e lo scambio di buone prassi, esigenze e strumenti della Responsabilità Sociale.
4. L'Associazione promuove e tutela la salute in ogni ambito di applicazione della vita umana, ossia nell'ambito del lavoro (ove opera per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) A tale scopo promuove un'idea di miglioramento della qualità della vita che permetta una riduzione dei rischi sociali, ambientali ed ecologici, garantendo un'elevata inclusività sociale ed un aumento dell'occupazione.
5. L'Associazione, nel promuovere l'iniziativa economica privata e l'imprenditorialità, in Italia ed all'Estero, promuove e tutela la qualità e l'originalità del prodotto italiano nel mondo , offrendo anche al territorio opportunità di crescita, non solo economica ma anche culturale, attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, sviluppando un originale modello di impresa, favorendo l'incontro tra imprenditori per la realizzazione di reti di imprese. Obiettivo della sua azione è l'inclusione sociale attraverso anche la promozione dell'auto-imprenditoria, fornendo assistenza nella realizzazione delle idee imprenditoriali a coloro i quali non sono ancora entrati nel mondo del lavoro o ne sono esclusi.
6. L'Osservatorio Nazionale Imprese si pone, inoltre, come obiettivi la creazione di un canale di comunicazione privilegiato tra l'impresa ed il mondo esterno, comunità ed istituzioni, e di fornire

sostegno ed assistenza alle Imprese che vogliono qualificarsi rispetto all'offerta secondo i principi della Responsabilità Sociale di Impresa, come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", con i conseguenti riflessi sul brand e quindi sul business, sviluppando i temi di R.S.I. (responsabilità sociale di impresa) riconosciuti a livello internazionale, sia a livello istituzionale (ONU, UE) che di network di imprese, e i relativi strumenti gestionali, quali: Qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti (es. formazione, orari, crescita professionale, integrazione, clima, coinvolgimento, condizioni di lavoro); Rapporti con il Territorio (es. donazioni, sponsorizzazioni, volontariato d'impresa, progetti per partnership di comunità); innovazione Ambientale e Green Management (es. minori impatti, innovazione ambientale di prodotto e di processo, eco-efficienza, recupero e riciclo risorse, eco-design); rendicontazione sociale-ambientale (es. bilanci sociali, ambientali, bilanci di sostenibilità); rapporti con i fornitori (es. selezioni su criteri di RSI, Green procurement, standard); corporate Governance (es. modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, sistemi di controllo, relazioni tra azionisti, codici di comportamento); marketing sociale (pratiche commerciali, promozioni a sostegno di cause sociali associate al prodotto); finanza responsabile (es. investimenti con criteri sociali ed ambientali, supporto a economia sociale e sviluppo locale, microcredito). L'Associazione, quindi, secondo le indicazioni della Comunicazione Europea "Europa 2020 – Una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", si propone il raggiungimento di tali finalità attraverso alcune azioni principali: 1. diffusione della cultura della R.S.I. attraverso la realizzazione sui singoli territori di eventi formativi e/o di sensibilizzazione, 2. diffusione e scambio delle buone pratiche tra imprese e tra amministrazioni pubbliche regionali, provinciali, comunali attraverso incontri tematici e visite di studio; 3. Miglioramento e monitoraggio dei livelli di fiducia nelle imprese; 4. Miglioramento dei processi di autoregolamentazione e co-regolamentazione; 5. Aumento del "premio di mercato" per la R.S.I.; 6. Migliore divulgazione da parte delle imprese delle informazioni sociali e ambientali; 7. Ulteriore integrazione della R.S.I. nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della ricerca; 8. Accentuazione dell'importanza delle politiche nazionali e sub-nazionali in materia di R.S.I..

7. L'Associazione, quindi, può intraprendere collaborazioni sia con imprenditori sia con organizzazioni ed organismi imprenditoriali, sindacali e sociali, pubblici e privati, sia con Enti ed istituzioni a carattere locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, per promuovere, sviluppare, applicare e gestire studi, progetti, ricerche, attività informative e formative, manageriali e professionali, nonché iniziative imprenditoriali, oppure forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione.

8. L'Associazione è legittimata: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dalla Associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b). L'Associazione è legittimata altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 9 Legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. L'Associazione, pertanto, in applicazione e conformità degli obiettivi perseguiti, si propone anche come struttura di collegamento per Istituzioni, Enti, Associazioni, categorie e privati che perseguono finalità che coincidono con i propri scopi, al fine di favorirne l'integrazione.

Art. 4 - Attività

1. L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per il conseguimento dei suoi obiettivi opera nei seguenti settori: a) assistenza sociale e socio sanitaria; b) assistenza sanitaria, psicologica; c) assistenza giuridica; d) assistenza mediazione interculturale; e) beneficenza; f) istruzione; g) formazione; h) promozione della Responsabilità Sociale d'Impresa; i) promozione della cultura e dell'arte; l) tutela dei diritti civili; m) tutela della libertà di iniziativa economica; n) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro; o) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. L'Associazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste dal presente statuto ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali di assistenza sanitaria, psicologica, mediazione interculturale, giuridica, istruzione, formazione, promozione della R.S.I., dei diritti civili, della cultura e dell'arte, nonché delle attività accessorie a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

3. Nell'ambito di quanto sopra ed a mero titolo indicativo non esaustivo, L'Associazione prevede di svolgere le attività di seguito elencate:

1) operare per la promozione della libertà di iniziativa economica secondo i principi della Responsabilità Sociale di Impresa, favorendo l'occupazione e l'inclusione sociale;

2) conoscere, studiare e diffondere le azioni e le buone pratiche per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva secondo i principi della R.S.I.

3) elaborare ricerche tecnico-giuridiche e normative nel merito delle problematiche legate alla attuazione dei principi della Responsabilità Sociale di Impresa;

- 4) elaborare, studiare, progettare, realizzare e gestire le soluzioni più idonee e vantaggiose sotto il profilo economico e sociale a fronte di problematiche connesse con la R.S.I, in una logica di miglioramento della qualità della vita che permetta una riduzione dei rischi sociali, ambientali ed ecologici, garantendo un'elevata inclusività sociale ed un aumento dell'occupazione
 - 5) diffondere, principalmente fra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca organizzando momenti informativi-formativi e di progettazione: workshop tematici; confronto su temi di attualità; visite formative esterne; Sessioni informative; Suddivisione in Laboratori-gruppi tematici per scambio di competenze e conoscenze e progettazione su singoli temi in questione, valutando, se necessario, sottogruppi; report di sintesi lavoro dopo ogni incontro; documenti di supporto per approfondimenti di RSI tramite Area riservata Web; "Touring workshop in house": incontri ospitati presso varie imprese.
 - 6) promuovere, organizzare e gestire, anche fuori del territorio nazionale, con la collaborazione di ambasciate e consolati di altre nazioni, conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, fiere e sagre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere;
 - 7) promuovere e valorizzare l'imprenditoria e il management al femminile, attraverso nuove politiche di conciliazione, promuovendo trasparenza, favorendo un modello meritocratico di avanzamento di carriera e che incentivi la creazione di team di lavoro misti per arrivare all'eliminazione del pay-gap;
 - 8) assistere e tutelare, anche legalmente, gli imprenditori vittime dell'usura e della criminalità organizzata;
 - 9) assistere e tutelare, anche legalmente, gli imprenditori esposti a rischio finanziario, ovvero vittime di calamità naturali (inondazioni, terremoti ecc.);
 - 10) assistere gli imprenditori, anche legalmente ed anche tramite la formazione del personale manageriale, che vogliono attuare nella loro azienda programmi di welfare aziendale e territoriale, e politiche di conciliazione famiglia e lavoro, secondo i principi della Responsabilità Sociale di Impresa;
 - 11) assistere e tutelare, anche legalmente, le donne al fine di garantire pari opportunità nel mondo del lavoro;
 - 12) tutelare legalmente, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali, l'affermazione dei propri scopi e delle proprie finalità di tutela dell'individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità, quali l'impresa, di tutela dell'ambiente, delle pari opportunità e di tutela di ogni altro diritto costituzionalmente garantito, scopi e finalità che costituiscono l'identità stessa della Associazione;
 - 13) rappresentare e tutelare gli interessi morali, materiali e sociali degli imprenditori e dei loro famigliari esposti all'usura, alla criminalità organizzata, alla discriminazione, ed al dissesto idrogeologico ed ambientale, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati,
 - 14) curare l'elevazione spirituale, culturale, e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento e formazione;
 - 15) promuovere, organizzare e gestire servizi ed attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa l'attività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavorativo nei confronti dei soggetti socialmente svantaggiati e/o vittime dei fenomeni di espulsione e di esclusione dal mercato del lavoro e delle professioni;
 - 16) promuovere, organizzare e gestire: attività ricreative, turistico ricettive, e di ristorazione collettiva; progetti ed iniziative di turismo sociale; attività di agriturismo, di gestione di aree attrezzate di verde pubblico e di riserve naturali, di restauro ambientale, di tutela del paesaggio e delle cose di interesse artistico e storico; di custodia e di pulizia dei parchi, giardini sia pubblici che privati.
 - 17) pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali dell'Associazione;
4. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione, su determinazione del Consiglio Direttivo, può effettuare, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi, ogni altra azione e perseguire ogni altra attività o affine a quelle sopraelencate o comunque finalizzata e/o utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti i medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificata e non limitativa:
- a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative;;
 - b) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta di fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa;

c) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il quale deve prevedere espressamente che il finanziamento sia o meno produttivo di interessi, non sia obbligatorio per i singoli soci e sia rimborsato nel termine massimo di cinque anni. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;

d) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

e) svolgere in proprio o con altri enti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive e/o commerciali e/o di servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per enti no-profit;

f) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti;

g) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle famiglie, dei lavoratori e degli utenti.

5. Per tutte le attività di cui al presente articolo l'Associazione richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate.

TITOLO II - PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE

Art. 5 – Patrimonio

1. il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, esso è costituito da tutti i beni della medesima, comunque acquisiti, purchè suscettibile di valutazione economica, e si articola nelle seguenti categorie:

a) beni immobili;

b) beni mobili, registrati o meno;

c) titoli, buoni, azioni e strumenti partecipativi comunque denominati;

d) riserve, fondi e accantonamenti di utili o avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio dell'Assemblea che approva il bilancio annuale;

e) beni immateriali, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, i dati, le informazioni, i marchi, i loghi, gli elaborati, le pubblicazioni, le metodologie, i progetti, le ricerche, le conoscenze acquisite e sviluppate, comunque realizzati ed anche indipendentemente dal supporto (sia esso cartaceo, audiovisivo, informatico ecc.);

f) diritti reali di godimento su beni altrui.

Art. 6 – Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) contributi e quote associative;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

l) da ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, derivante da sovvenzioni e contributi, in qualsiasi modo qualificati, da parte di persone fisiche e giuridiche, sia private sia pubbliche.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributo dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Le entrate dell'Associazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Art. 7 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del progetto di bilancio, alla stesura della relazione sull'andamento della gestione e alla redazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio; entro i successivi 30 (trenta) giorni, il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. La relazione del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività dell'Associazione anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera, dei soci e delle comunità territoriali. L'organizzazione e la gestione delle attività amministrative e contabili sono disciplinate con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - SOCI

Art. 9 - Requisiti

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzare partecipando alle attività associative e fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee.
2. Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi
3. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino e/o partecipino ad imprese e/o attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 10 – categorie di Soci

1. I soci si distinguono in persone fisiche e soci collettivi.
2. I soci persone fisiche sono coloro che si associano direttamente o tramite soci collettivi affiliati all'associazione.
3. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera e con non abbiano finalità contrastanti con il presente statuto, essi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale, possono appartenere ad una delle categorie di soci sotto elencate.
4. i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) soci fondatori, i quali hanno il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'Associazione e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa; sono Soci fondatori tutti coloro che siano intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
 - b) Soci equiparati ai soci fondatori, i quali hanno il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'Associazione e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa; sono soci equiparati ai soci fondatori tutti coloro che per particolari meriti nelle attività prestate a favore dell'associazione vengano come tali ammessi all'Assemblea degli associati;
 - c) Soci ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'associazione;
 - d) Soci sostenitori, i quali sostengono l'attività dell'Associazione collaborando con proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali; essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.
 - e) Inoltre, sono Soci sostenitori ausiliari i familiari conviventi e maggiorenni del socio appartenente ad una delle categorie sopra riportate che presentino domanda di ammissione ai sensi dell'art. 12 (dodici), essi partecipano alla vita dell'Associazione con i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto per i Soci sostenitori, senza l'obbligo di versare la quota associativa annuale.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
6. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 11 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. I soci fondatori, i soci onorari hanno diritto di partecipare decisionalmente alle attività dell'Associazione; in particolare, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi dell'Associazione, per la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione; hanno, inoltre, diritto di concorrere alla elezione per le cariche negli organi sociali.

3. i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee delle strutture periferiche, territoriali e/o settoriali, con diritto di voto: per l'approvazione del bilancio di esercizio della struttura medesima; per la determinazione delle politiche associative in ambito periferico, per la nomina degli organi sociali periferici e con diritto di concorrere alla elezione per le cariche di detti organi.

4. In tutte le votazioni, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

5. fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i soci sono obbligati a:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) versare le quote associative e gli eventuali contributi, con le modalità ed i termini fissati dal consiglio Direttivo;
- c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;
- d) astenersi da ogni attività che sia comunque di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione.

6. tutti i soci hanno l'obbligo di attenersi a comportamenti ispirati al Codice Etico che verrà emanato dal Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dall'Associazione.

7. Tutti i soci possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Art. 12 – Domanda di ammissione

1. chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che deve contenere:

A) Se trattasi di persona fisica:

- a- indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
 - b- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui essere iscritto;
 - d- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e la dichiarazione di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - e- la dichiarazione di non aver condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti con la giustizia italiana;
 - f- la liberatoria per il trattamento dei dati personali;
 - g- ogni altra notizia e documentazione richiesta dall'Organo Amministrativo;
- B) se trattasi di persona giuridica oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e9, f), g) relativi alle persone fisiche:

- a- la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b- l'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

2. il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio Direttivo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

3. il Consiglio Direttivo, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9 (nove) e valutata l'opportunità per l'Associazione dell'ammissione stessa, delibera insindacabilmente e senza l'obbligo di motivazione sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità o le attività svolte dall'Associazione.

4. l'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

5. per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione effettuata con lettera raccomandata.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che il Consiglio Direttivo dovesse ritenere valide e determinanti; la morosità dovrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo.

2. i soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota associativa annuale.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – organi dell’associazione

1. Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vice Presidente; il Comitato tecnico scientifico.

Art. 15 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. la loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

3. in mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti i componenti il Consiglio Direttivo; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5. I deliberati assembleari sono portati a conoscenza di tutti i soci, anche tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

Art. 16 – Funzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sui regolamenti interni ad essa demandati, responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

2. Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati al precedente art. 7 (sette).

3. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione associativa, oppure quando ne sia fatta domanda scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto, in questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

5. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del Codice Civile e dal presente Statuto.

Art. 17 – funzionamento dell’Assemblea

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci fondatori, i soci onorari ed i soci ordinari risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.

2. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

4. Il Presidente dell’Assemblea è nomina un segretario, che cura la redazione del verbale, da cui debbono risultare le deliberazioni dell’Assemblea; inoltre, se lo ritiene necessario, nomina due scrutatori.

5. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’Assemblea.

6. tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dell’Assemblea, per appello nominale. Si procede alla votazione a scrutinio segreto esclusivamente per le delibere concernenti persone e per l’elezione dei componenti degli organi statutari, in questo ultimo caso quando ne sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti e/o quando giudicato necessario dal presidente dell’Assemblea.

18 – Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

4. Le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa e possono avvenire anche per acclamazione.

5. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare l'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione delibera con voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo, sempre di numero dispari, stabilito dall'Assemblea che lo elegge.

2. I membri del Consiglio Direttivo debbono essere soci ordinari e/o soci fondatori, sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e possono essere dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti; qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo così costituito, nella prima riunione, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

4. I Consiglieri che intendono rinunciare all'incarico debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Decadono dalla carica i Consiglieri che perdano la qualità di socio; o che, senza giustificato motivo, non partecipino per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio; o che non assolvano per almeno sei mesi gli incarichi affidati, salvo il caso di malattia o di grave impedimento; o che siano stati sospesi con delibera dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e/o con gli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto, o che nel corso del mandato vengano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reato infamante.

6. Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi organo collegiale che sia indagato per fatto doloso.

7. I Consiglieri rinunciatari, decaduti o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio Direttivo, che deve chiederne la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consigli direttivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

9. L'Assemblea può deliberare di corrispondere ai componenti degli organi amministrativi e di controllo una indennità, determinandone anche l'entità in import individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 20 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2. Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità associative e/o siano utili al raggiungimento degli scopi associativi.

3. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- b) predispone i programmi dell'attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- d) adotta regolamenti interni;
- e) delibera circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti ed in ordine alle questioni del personale in genere;
- f) nomina e revoca avvocati e procuratori speciali ad negocia e ad litem;
- g) può delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche;
- h) ratifica, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e patrimoniale, la costituzione delle strutture periferiche di cui al successivo art.24 ;

i) Il Consiglio Direttivo, inoltre, può conferire eventuali specifici incarichi anche a terzi estranei al Consiglio, determinandone funzioni, mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo.

Art. 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza relativa dei suoi componenti, comunque tre volte l'anno per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni in modo che gli interessati siano avvertiti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante strumenti telematici; in tal caso le modalità di convocazione debbono essere disciplinate da apposito regolamento.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a scrutinio palese con maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente Vicario; di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

3. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente può conferire a terzi speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

4. Inoltre il presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

b) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) nomina i responsabili delle strutture centrali e i componenti degli organismi dirigenti delle articolazioni periferiche;

e) adotta quelle deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 23 – Il Comitato Scientifico

1. L'Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato Tecnico Scientifico composto da un numero illimitato di membri scelti tra persone di comprovare e qualificate competenze tecniche, scientifiche e professionali nei settori d'intervento dell'Associazione e/o che si siano distinte in ordine ai problemi sociali connessi agli scopi statutari.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo del Consiglio Direttivo; può articolarsi in Commissioni Studio per i singoli settori scientifici e tecnici di interesse statutario e/o per specifiche tematiche e/o per specifici progetti; può nominare fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i Coordinatori delle Commissioni di Studio.

3. Le riunioni dei membri del Comitato tecnico scientifico e delle Commissioni possono effettuarsi anche informalmente ed anche con l'utilizzo di modalità e di tecniche telematica.

4. Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potrà partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato.

TITOLO V – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 24 – Le strutture periferiche

1. Al fine di garantire la maggiore partecipazione democratica l'Associazione si può articolare nelle seguenti strutture organizzative periferiche: a) a livello territoriale, Comitati Regionali, Comitati Provinciali e Comitati Comunali; b) a livello di settore, comitati di settore; c) a livello di distretti produttivi e/o industriali, Comitati distrettuali.

2. I Comitati territoriali sono costituiti dai soci sostenitori che hanno la loro residenza nel territorio in questione, indipendentemente dal settore di appartenenza, i Comitati settoriali sono costituiti dai soci sostenitori appartenenti allo stesso settore ovvero distretto produttivo e/o industriale, indipendentemente dal territorio di residenza.

3. I Comitati perseguono in ambito locale o settoriale gli scopi e le finalità dell'Associazione; elaborano le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne curano l'attuazione; individuano ed organizzano i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individuano ed organizzano le iniziative occorrenti alla loro qualificazione ed al loro sviluppi, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione.

4. La Costituzione di un Comitato, territoriale o settoriale o distrettuale, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che provvede anche alla prima nomina degli organi sociali locali.

5. Gli organi sociali di ogni Comitato sono: l'Assemblea dei Soci facenti parte del Comitato stesso; il Consiglio Direttivo del Comitato eletto dall'Assemblea dei Soci costituenti il Comitato; il coordinatore del comitato, nominato dall'Assemblea o dal consiglio Direttivo del Comitato stesso; il Tesoriere del Comitato, nominato dal consiglio Direttivo del Comitato.

6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione dei Comitati e degli organi sociali degli stessi sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal consiglio Direttivo, in armonia e analogia con il presente Statuto e con le altre norme interne.

7. Il Consiglio Direttivo può revocare gli organi sociali di ogni Comitato e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui il Comitato: a) dia la prova di insufficiente attività associativa; b) conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per l'Associazione; c) persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli organi sociali, nonostante i richiami ricevuti.

8. il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno.

9. il Consiglio Direttivo può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali del Comitato e/o per l'avvio delle attività finalizzate alla costituzione di un nuovo Comitato, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico ed il compito assegnato.

Art. 25 – rapporti tra l'Associazione e le strutture periferiche

1. le strutture periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni dell'Associazione con autonomia progettuale ed organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.

2. esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, in quanto tali hanno proprie autonome responsabilità giuridiche, patrimoniali e contrattuali.

3. ogni struttura risponde direttamente, ed ogni dirigente risponde personalmente, delle obbligazioni assunte e di eventuali violazioni di legge, che per nessun motivo, titolo e ragione possono essere ricondotte alla struttura nazionale, per assenza di immedesimazione organica, amministrativa e funzionale.

4. la struttura nazionale risponde delle sole obbligazioni assunte direttamente per il tramite dei propri organi; per nessun titolo, motivo e ragione può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da soci o da dirigenti delle strutture periferiche.

5. i soci sostenitori ed i simpatizzanti possono prestare la loro attività personale nelle strutture periferiche, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indietro a senza che possa presumersi l'intercorrere di un rapporto lavorativo.

6. I Comitati possono costituire rapporti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche in tema di sicurezza, con obbligazione diretta e personale a carico delle singole strutture periferiche e del sottoscrittore del contratto; in nessun modo qualsivoglia obbligazione può essere ricondotta alle strutture nazionali dell'Associazione.

Art. 26 - Rapporti con le altre Associazioni

1. Con l'obiettivo di perseguire le finalità statutarie e nell'ambito delle previsioni specificamente riportate dai commi 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei) dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto, l'Osservatorio Nazionale imprese potrà stipulare protocolli di intesa con altre associazioni nazionali ed estere e potrà partecipare anche alla costituzione di altre associazioni, di fondazioni, di cooperative e di altri organismi comunque denominati, mantenendo la propria autonomia statutaria, amministrativa ed organizzativa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 – Cessazione dell'Associazione

1. L'Associazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 Cod. Civ., nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

2. L'estinzione o la trasformazione dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

3. l'Associazione ha l'obbligo, in caso di estinzione, di devolvere il suo residuo patrimonio a fini di utilità sociale ai sensi art. 3 L. 383/2000.

Art. 28 – Modifiche ed integrazioni

1. Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci e dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e/o per l'enucleazione delle norme e/o per l'analitica specificazione delle modalità di esercizio dei diritti e doveri democratici e delle modalità per il concreto funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi dello Statuto e dell'Ordinamento Giuridico, può emanare regolamenti, aggiuntivi ed esplicativi del presente Statuto.

3. Le strutture periferiche possono emanare, con delibera dei propri regolamenti purchè non in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 29 – Norme di rinvio

1. per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rendono applicabili le norme di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, nonché le normative dalle leggi dello Stato relativamente alle organizzazioni prive di scopo di lucro comunque denominate.

Sottoscrizione